REGOLAMENTO (CEE) N. 2026/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1993

che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all'intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1993-94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87 (3), ha fissato, tra l'altro, al 14 % il tenore massimo di umidità dei cereali diversi dal frumento duro ; che nell'ambito del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/93 (5), il tenore massimo di umidità è stato fissato al 14,5 % ; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 dello stesso regolamento, gli Stati membri possono essere autorizzati, a loro richiesta e a determinate condizioni, ad applicare un tenore di umidità del 15 % per tutti i cereali ;

considerando che taluni Stati membri hanno presentato domande in tal senso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri figuranti nell'allegato del presente regolamento sono autorizzati a fissare al 15 % il tenore massimo di umidità per i cereali ivi indicati e offerti all'intervento nel corso della campagna 1993-94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.
(3) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.
(5) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 100.

ALLEGATO

Tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna 1993-94

Stato membro	Cereali
Belgio	Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Danimarca	Tutti i cereali, salvo il frumento duro e la segala
Francia	Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Irlanda	Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Lussemburgo	Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Paesi Bassi	Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Portogallo	Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Repubblica federale di Germania	Tutti i cereali, salvo il frumento duro